



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 957 del 2012, proposto da:

SOCIETA' OASI LAVORO S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Laurenti, con domicilio eletto presso l'avv. Nicola Laurenti in Roma, via F. Denza, n. 50/A;

***contro***

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ( A.S.P.)  
POVERI VERGOGNOSI, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Maurizio Ferlini e Gabriele Di Paolo, con domicilio eletto presso l'avv. Gabriele Di Paolo in Roma, viale Liegi, n. 35/B;

***nei confronti di***

SOCIETÀ LAVOROPIU' SPA, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Rossi, con domicilio eletto presso A. Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA, Sez. II. n. 12 del 9 gennaio 2012, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - RIS. DANNI;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Pubblica di Servizi Alla Persona ( A.S.P.) Poveri Vergognosi e di Società Lavoro Piu' Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2012 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Laurenti, Di Paolo, Ferlini e Rossi;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

PREMESSO CHE:

a) A.S.P. Poveri Vergognosi di Bologna ha indetto una gara a

procedura aperta, ex art. 3, comma 37, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi del tit. III del D. Lgs. 267/03, per profili professionali corrispondenti alle categorie B – C – D del vigente C.C.N.L. Regioni – Autonomie Locali, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

b) all'esito della gara è risultata aggiudicataria, prima provvisoriamente e poi definitivamente, LavoroPiù S.p.A., che ha conseguito complessivamente punti 90,657;

c) con la sentenza n. 12 del 9 gennaio 2012 il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia – Romagna, sez. II, ha respinto il ricorso proposto da Oasi Lavoro S.p.A., seconda classificata nella predetta procedura di gara, ritenendo infondate le censure appuntate nei confronti del provvedimento di aggiudicazione in favore di LavoroPiù S.p.A. e della valutazione della sua offerta, sia quanto alla dedotta violazione dell'art. 6 del disciplinare di gara (circa la lunghezza dell'offerta tecnica), sia quanto alla erronea attribuzione di 8 punti punti (su 12) per il progetto del piano formativo del personale somministrato;

d) Oasi Lavoro S.p.a. ha chiesto la riforma di tale sentenza, riproponendo sostanzialmente con i primi quattro motivi di gravame le censure sollevate con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, a suo avviso malamente apprezzate, superficialmente esaminate ed ingiustamente respinte, con motivazione erronea,

lacunosa e approssimativa, mentre con il quinto motivo è stata lamentata l'ingiustificata ed abnorme condanna alla spese di giudizio; e) hanno resistito al gravame sia l'amministrazione appaltante, sia LavoriPiù S.p.A., deducendone l'inammissibilità e l'infondatezza;

CONSIDERATO CHE i motivi di gravame non sono meritevoli di favorevole considerazione, atteso che:

f) quanto alla dedotta violazione del formato della relazione/offerta proposta dall'aggiudicataria che avrebbe superato il limite massimo di 12 pagine prescritto dalla lex specialis di gara, deve rilevarsi che, come del resto ragionevolmente e condivisibilmente ritenuto dai primi giudici, il predetto limite massimo concerneva esclusivamente il contenuto originale dell'offerta in sé, con la esclusione di quanto non fosse attinente alla stessa (come del resto si deduceva dallo stesso riferimento del disciplinare alla copertina ed ai curricula che non dovevano considerarsi facenti parte dell'offerta ai fini della lunghezza massima dell'offerta), così che i due certificati di accreditamento di enti di formazione acclusi all'offerta dell'aggiudicataria non potevano concorrere alla individuazione del formato dell'offerta: ciò del resto in omaggio al principio generale di conservazione dell'attività negoziale (utile per inutile non vitiatur), tanto più che in tal modo non risultano neppure violati i principi di imparzialità, par condicio e non discriminazione, ex adverso invocati anche sotto il profilo della ragionevolezza dell'operato dell'amministrazione appaltante;

g) quanto alla dedotta violazione dell'articolo 8 del disciplinare di gara, sotto i diversi profili prospettati con il secondo, il terzo ed il quarto motivo di gravame, occorre rilevare preliminarmente che la lex specialis prevedeva per la valutazione dell'offerta tecnica un massimo di 40 punti, di cui massimo 12 punti per "un progetto di piano formativo del personale somministrato all'ASP (per i profili professionali indicati nel capitolato generale d'appalto)", con la precisazione che sarebbe stata valutata "l'affidabilità della proposta nella quale dovranno essere indicati i tempi, le modalità del programma della formazione, l'eventuale utilizzo di mezzi tecnologici ed i curriculum professionali dei docenti"; di conseguenza, poiché i curricula professionali dei docenti costituivano elementi di valutazione dell'affidabilità della proposta/offerta e non requisiti di ammissibilità della stessa, la loro mancanza (così come la dedotta mancanza dei corsi e del numero delle ore di lezione) non poteva determinare la esclusione dell'offerta; d'altra parte, proprio perché oggetto della valutazione era l'affidabilità della proposta, non possono apprezzarsi le censure spiegate, trattandosi di valutazioni discrezionali che, come tali, sfuggono al sindacato di legittimità, tranne la loro manifesta irragionevolezza, illogicità e arbitrarietà, che non si rinvencono nel caso in esame, dal momento che, come si ricava dal verbale di gara n. 3 del 17 maggio 2011, la commissione giudicatrice ha ritenuto l'offerta di Lavoro Più S.p.A., quanto al piano formativo del personale, "più che adeguata", in ragione "...dei

contenuti formativi coerenti rispetto ai profili professionali richiesti dal bando”, dando anche atto che mancava “...l’indicazione specifica dei corsi e il numero delle ore di ciascuno”, ma veniva data “...la disponibilità a definire, secondo le esigenze dell’ASP e in accordo con essa, piani formativi individualizzati” e che, benché non fossero allegati all’offerta tecnica “...i curricula dei docenti dei corsi di formazione”, tuttavia la formazione era “...affidata sia a personale interno che a qualificati enti esterni e viene finanziata dall’ente bilaterale FORMA.TEMP per un importo di €. 120.000,00”;

h) quanto al quinto motivo di gravame, è sufficiente rammentare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la pronuncia del giudice di primo grado in ordine alla condanna alle spese di giudizio è sindacabile solo quando esse siano poste a carico di una parte non soccombente oppure quando la relativa statuizione sia manifestamente irrazionale, ipotesi non ricorrenti nel caso di specie, e non già quando, proprio come nel caso di specie, la condanna sia stata disposta in base al criterio della soccombenza, irrilevante essendo il giudizio, meramente soggettivo, della parte sulla eccessività della liquidazione;

RITENUTO in conclusione che l’appello debba essere respinto e che le spese di giudizio, che seguono come di regola la soccombenza, possono essere liquidate come in dispositivo, potendo tenersi conto dell’effettiva attività difensiva svolta in ragione dell’immediata definizione in questo grado della controversia;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello segnato in epigrafe, lo respinge e condanna l'appellante al pagamento in favore delle parti costituite delle spese del presente grado di giudizio, liquidate complessivamente in €. 4000,00 (quattromila), €. 2.000,00 (duemila) per ciascuna parte appellata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Marzio Branca, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/03/2012

## IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)